II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2000

che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE

[notificata con il numero C(2000) 2492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/251/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alla norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile [1], modificata dalla direttiva 1999/89/CE [2], in particolare gli articoli 11, 12 e 14,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [3], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [4], in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni [5], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/217/CE della Commissione [6], modificata da ultimo dalla decisione 2000/161/CE [7], definisce gruppi di paesi terzi cui è consentito utilizzare i certificati veterinari previsti per l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi.

(2) La decisione 97/218/CE della Commissione [8] stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di carni di selvaggina (escluse le carni di suini selvatici) da paesi terzi.

(3) La decisione 97/219/CE della Commissione [9], modificata da ultimo dalla decisione 2000/162/CE [10], stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento.

(4) La decisione 97/220/CE della Commissione [11] stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni di suini selvatici.

(5) Al fine di agevolare la consultazione e la trasparenza della legislazione dell'Unione europea e di aggiornare le

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.
[2] GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.
[3] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[4] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[5] GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.
[6] GU L 88 del 3.4.1997, pag. 20.
[7] GU L 51 del 24.2.2000, pag. 38.
[8] GU L 88 del 3.4.1997, pag. 25.
[9] GU L 88 del 3.4.1997, pag. 45.
[10] GU L 51 del 24.2.2000, pag. 37.
[11] GU L 88 del 3.4.1997, pag. 70.

condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio, si ritiene necessario creare un'unica decisione; le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/229/CE devono essere pertanto abrogate.

(6) Per i paesi esportatori interessati dev'essere istituito un nuovo regime di certificazione, la cui applicazione richiederà un certo periodo di tempo.

(7) La presente decisione dev'essere riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione veterinaria nei territori di origine e, in particolare, nell'ambito dell'applicazione degli accordi tra la Comunità e i paesi terzi sulle materie contemplate dalla presente decisione, specialmente per quanto riguarda l'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale e l'articolo 6 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «selvaggina di penna di allevamento» si intendono quaglie, piccioni, fagiani, pernici e qualsisi altro volatile selvatico; sono esclusi polli, tacchini, faraone, anatre, oche e ratiti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche delle seguenti categorie:

— carni, escluse le frattaglie, di artiodattili selvatici, ad eccezione dei suini selvatici,

— carni di artiodattili di allevamento, ad eccezione dei «suini selvatici» di allevamento,

— carni, escluse le frattaglie, di suini selvatici,

— carni di «suini selvatici» di allevamento,

— carni di selvaggina di penna, escluse le frattaglie, tranne per la selvaggina di penna non spennata né eviscerata,

— carni di «selvaggina di penna di allevamento»,

— carni, escluse le frattaglie, di solipedi selvatici, definite come carni di zebra,

— carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri, escluse le frattaglie, tranne per i leporidi non scuoiati e non eviscerati,

— carni di conigli di allevamento,

— carni, escluse le frattaglie, di mammiferi terrestri selvatici, ad eccezione degli ungulati selvatici e dei leporidi selvatici,

in provenienza dai territori di cui all'allegato I, purché soddisfino le condizioni stabilite nel pertinente certificato sanitario che figura nell'allegato III, come previsto dall'allegato II della presente decisione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'introduzione nel loro territorio di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio in provenienza dal paese di origine secondo le condizioni specifiche previste dall'allegato II e descritte nell'allegato IV. Tali condizioni specifiche devono essere fornite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato di cui all'allegato III.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

1. Le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE della Commissione sono abrogate alla data in cui entra in vigore la presente decisione, indicata all'articolo 3.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche contemplate dalla presente decisione, prodotte e certificate conformemente alle disposizioni delle decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE della Commissione, durante i 35 giorni successivi alla data di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi terzi ai fini della certificazione di polizia sanitaria

Stato membro	Codice	Versione	Delimitazione del territorio
Argentina	AR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione [1] (e successive modifiche)
	AR-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)
	AR-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)
	AR-4	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)
Bulgaria	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione [2] (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Brasile	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione [3] (e successive modifiche)
Botswana	BW-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione [4] (e successive modifiche)
Repubblica ceca	CZ-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	CZ-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Namibia	NA-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Russia	RU-1	01/99	La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast)
Swaziland	SZ-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Repubblica Sudafricana	ZA-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Zimbabwe	ZW-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II	Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II		Tutto il paese

[1] GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.
[2] GU L 170 del 29.5.1998, pag. 16.
[3] GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.
[4] GU L 110 del 12.4.1999, pag. 16.

ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

Paese		Codice	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Suini selvatici				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidi (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			selvatici		di allevamento		selvatici		di allevamento		selvatici		di allevamento				selvatici		conigli domestici			
			MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]	MC [1]	SC [2]
AR	Argentina	AR	—		—		—		—		—		I	6	—		C		H		—	
		AR1	A		F		—		—		—		I	6	—		C		H		—	
		AR3			F	2, 3	—		—		—		I	6	—		C		H		—	
		AR4			F	2, 3	—		—		—		I	6	—		C		H		—	
AU	Australia	AU	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
BG	Bulgaria	BG	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG2	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG3	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
BR	Brasile	BR	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
		BR1	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
BW	Botswana	BW	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW1	A	1,2	F	2, 3	—		—		D		I		B		C		H		—	
CA	Canada	CA	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
CH	Svizzera	CH	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
CL	Cile	CL	A	9	F		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
CY	Cipro	CY	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	
CZ	Repubblica ceca	CZ	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ1	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
		CZ2	A		F		—		G		D		I		—		C		H		—	
EE	Estonia	EE	A		F		—		—		—		—		—		C		H		E	
GL	Groenlandia	GL	A		F		—		—		D		—		—		C		H		E	

HR	Croazia	HR	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
HU	Ungheria	HU	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		—	
IL	Israele	IL	—		—		—	—	—		D	8	I		—		C		H		—	
LI	Lituania	LI	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
LV	Lettonia	LV	A		F		—		—		—		—		—		C		H		E	
NA	Namibia	NA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		NA1	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
NC	Nuova Caledonia	NC	—		F		—		—		—		—		—		C		H		—	
NZ	Nuova Zelanda	NZ	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
PL	Polonia	PL	A		F		—		—		D		I		—		C		H			
RO	Romania	RO	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
RU	Russia	RU	—		—	—	—		—		—		—	—	—		C		H		E	
		RU-1	—	—	F	5			—		—						C		H		E	
SL	Slovenia	SL	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
SK	Repubblica slovacca	SK	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
SZ	Swaziland	SZ	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		SZ-1	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
TH	Tailandia	TH	—		—		—		—		—		I	6	—		C		H		—	
TN	Tunisia	TN	—		—		—		—		D	8	—		—		C		H		—	
US	Stati Uniti d'America	US	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	
UY	Uruguay	UY	A		F		—		—		—		—		—		C		H		—	
ZA	Repubblica Sudafricana	ZA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		ZA-1	A	1, 2	F	2, 3	—		—						B		C		H		—	
ZW	Zimbabwe	ZW	—		—		—		—		—		—				C		H		—	
		ZW-1	A	1, 2	F	2, 3	—		—								C		H		—	
Paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima della decisione 79/542/CEE e successive modifiche			—		—		—		—		—		—		—		C		H	—	—	

([1]) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nelle tabelle corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da applicare per ogni categoria di carni fresche e di origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione. Il trattino «-» indica che non sono consentite importazioni.

([2]) CS: condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

ALLEGATO III

MODELLO A

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni (1) di artiodattili selvatici (esclusi i suini selvatici)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie (2)

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore (3): ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto	Marchi di identificazione dell'origine per le carni di selvaggina non scuoiata ed eviscerata (5)
		Carni fresche (4)					
		Selvaggina grossa scuoiata ed eviscerata (4)					
		Selvaggina grossa non scuoiata ed eviscerata (4) (5)					
		Carni disossate e scuoiate (4)					

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

(1) Escluse le frattaglie.
(2) Attribuito dall'autorità competente.
(3) Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
(4) Cancellare la voce inutile.
(5) Le carni devono essere scuoiate e sottoposte ad un'ispezione post mortem nel centro di lavorazione della selvaggina di destinazione in uno Stato membro. Esse possono recare il bollo sanitario soltanto se sono state dichiarate idonee al consumo umano.

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([6]): .....

.....

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

Nome e indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione ([7]): .....

.....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione, con codice …, versione … ([8]), è indenne da 12 mesi da peste bovina e afta epizootica e durante lo stesso periodo non vi sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie.

2. Le carni di selvaggina di cui sopra:

   a) sono state ottenute da animali abbattuti nel territorio di cui al punto IV.1 e in un territorio di caccia non soggetto negli ultimi 60 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgere di malattie cui gli animali sono ricettivi;

   b) provengono da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalle frontiere di un altro paese terzo o parte di paese terzo, non autorizzati ad esportare nella Comunità carni di selvaggina;

   c) sono state ottenute da animali che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati ad un centro di raccolta e/o ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per esservi refrigerati;

   d) sono state manipolate in un centro di raccolta e/o in un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ubicati in una zona non soggetta a norme restrittive di polizia sanitaria inerenti a malattie che figurano nell'elenco A pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie e alle quali gli animali sono ricettivi;

   e) sono state manipolate, immagazzinate e trasportate, durante tutte le fasi della lavorazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie della direttiva 92/45/CEE del Consiglio e sono state tenute rigidamente separate da carni:

      — non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 92/45/CEE,

      — non conformi ai requisiti di cui alla decisione 2000/585/CE.

([6]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

([7]) Se le carni devono essere sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, dev'essere indicato il nome e l'indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.

([8]) In caso di riferimento incrociato nell'allegato I della decisione 2000/585/CE, dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

3. Le carni fresche o le carcasse scuoiate ed eviscerate o disossate e scuoiate di selvaggina sono state sottoposte ad ispezione post mortem presso il centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 92/45/CEE, sono risultate idonee al consumo umano e un corrispondente bollo sanitario, quale previsto al capitolo VII dell'allegato I della medesima direttiva, è stato apposto su di esse e sull'imballaggio ([4]).

4. Per quanto riguarda la selvaggina grossa non scuoiata ([4]),

   a) i visceri sono stati sottoposti ad ispezione post mortem presso un centro di lavorazione della selvaggina e tale ispezione non ha indotto a giudicare la carcassa inidonea al consumo umano;

   b) le carcasse

      i) — devono essere trasportate al centro finale di destinazione per la lavorazione della selvaggina entro sette giorni dall'ispezione post mortem e
      — sono state refrigerate e mantenute a una temperatura compresa tra −1 °C e +7 °C, prima di essere caricate in un veicolo in grado di mantenerle a tali temperature durante il trasporto ([4]),

      oppure

      ii) — devono essere trasportate al centro finale di destinazione per la lavorazione della selvaggina entro 15 giorni dall'ispezione post mortem e
      — sono state refrigerate e mantenute a una temperatura compresa tra −1 °C e +1 °C, prima di essere caricate in un veicolo in grado di mantenerle a tali temperature durante il trasporto ([4]);

   c) sono state adottate misure atte a consentire l'agevole identificazione di queste carni mediante l'applicazione di un marchio ufficiale d'origine i cui estremi sono indicati alla precedente sezione I.

5. I veicoli o i contenitori per il trasporto e le condizioni di carico della presente partita soddisfano i requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 92/45/CEE.

6. Le carni sono state ottenute da selvaggina abbattuta tra il … e il … (date di abbattimento).

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: .....

.....

(Condizioni specifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([4])

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ([9])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([9])

.....
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([9]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO B

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di solipedi selvatici [1]

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie [2]

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore [3]: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni di zebra**

Partita n.	Natura delle carni	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

[1] Definite come carni di zebra, escluse le frattaglie.
[2] Attribuito dall'autorità competente.
[3] Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinarario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([4]): .....

.....

Carro ferroviario	Autocarro	Aero	Nave

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni di zebra di cui sopra:

   a) a sono state ottenute da zebre selvatiche nel territorio descritto nell'allegato I della descisione 2000/585/CE della Commissione, con codice … versione … ([5]);

   b) sono state ottenute da naimlai che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasporti ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per esservi refrigerati;

   c) sono state manipolate in un centro di raccolta e/o in un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ubicati in una zona non soggetta a norme restrittive di polizia sanitaria inerenti a malattie che figurano nell'elenco A pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie e alle quali gli animali sono ricettivi;

   d) sono state manipolate, immagazzinate e trasportaate, durante tutte le fasi della lavorazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie della direttiva 92/45/CEE del Consiglio e sono state tenute rigidamente separate da carni:

      — non conformi ai requisitti di cui alla direttiva 92/45/CEE,

      — non conformi ai requisiti di cui alla decisione 2000/585/CE.

   e) sono state sottoposte ad ispezione post mortem presso il centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto conformemente a quento disposto dalla direttiva 92/45/CEE, sono rislutate idonee al consumo umano e un corrispondente bollo sanitario, quale previsto al capitolo VII dell'allegato I della medesima direttiva, è stato apposto su di esse e sull'imballaggio.

2. I veicoli o i contenitori per il trasporto e le condizioni di carico della presente partita soddisfano i requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 92/45/CEE.

3. Le carni sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di gestione conforme alle direttiva 77/96/CEE del Consiglio.

4. Le carni sono state ottenute da zebre selvatiche cacciate tra il … e il … (date della caccia.

([4]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i ccontainer, indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

([5]) In caso di riferimento incrociato nell'allegato I della decisione 2000/585/CE dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

V. **Besondere Anforderungen**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: .....

.....

(Condizioni sspecifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegaato IV della decisione 2000/585/CE) ([6])

Fatto a ..... (luogo), il ..... (data)

Timbro ([7])

.....
(firma del veterinario ufficiale ([7])

.....
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([6]) Depennare l'indicazione non pertinente.
([7]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO C

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di leporidi (conigli e lepri) [1]

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie [2]

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore [3]: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni [4]	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto	Marchi di identificazione dell'origine per i leporidi non scuoiati e non eviscerati [5]
		Carni fresche [4]					
		Leporidi scuoiati ed eviscerati [4]					
		Leporidi non scuoiati e non eviscerati [4]					

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

(1) Escluse le frattaglie, tranne per i leporidi non scuoiati né eviscerati.
(2) Attribuito dall'autorità competente.
(3) Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
(4) Cancellare la voce inutile.
(5) Le carni devono essere scuoiate e sottoposte ad un'ispezione post mortem nel centro di lavorazione della selvaggina di destinazione in uno Stato membro. Esse possono recare il bollo sanitario soltanto se sono state dichiarate idonee al consumo umano.

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([6]): .....

.....

Carro ferroviario	Autocarro	Aero	Nave

Nome e indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione ([7]): .....

.....

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni di leporidi di cui sopra:

   a) sono state ottenute da animali abbattuti nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione con codice … , versione … ([8]), e in un territorio di caccia non soggetto negli ultimi 40 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria in relazione alla malattia emorragica virale, alla tularemia e alla mixomatosi;

   b) sono state ottenute da animali che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati ad un centro di raccolta e/o ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per esservi refrigerati;

   c) sono state manipolate in un centro di raccolta e/o in un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ubicati in una regione non soggetta a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgere di malattie cui gli animali sono ricettivi;

   d) sono state manipolate, immagazzinate e trasportate, durante tutte le fasi della lavorazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie della direttiva 92/45/CEE del Consiglio e sono state tenute rigidamente separate da carni:

      — non conformi ai requisitti di cui alla direttiva 92/45/CEE,

      — non conformi ai requisiti di cui alla decisione 2000/585/CE.

([6]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

([7]) Se la carni devono essere sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, dev'essere indicato il nome e l'indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione nella Stato membro.

([8]) In caso di riferimento incrociato nell'allegato I della decisione 2000/585/CE dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

2. Le carni fresche o le carcasse scuoiate ed eviscerate di leporidi selvatici sono state sottoposte ad ispezione post mortem presso il centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 92/45/CEE, sono risultate idonee al consumo umano e un corrispondente bollo sanitario, quale previsto dalla medesima direttiva, è stato apposto su di esse e sull'imballaggio ([4]).

3. Per quanto riguarda i leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati ([4]),

   a) le carni sono state refrigerate ad una temperatura inferiore o uguale a + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non congelate o surgelate;

   b) un campione rappresentativo delle carcassse è stato sottoposto da un veterinario ufficiale ad un'ispezione sanitaria e

      — non è stata individuata alcuna anomalia, ad eccezione delle lesioni dovute alla caccia e di malformazioni o alterazioni localizzate di scarsa entità, prive di interesse per quanto riguarda la sanità pubblica,

      oppure

      — sono stati riscontrati segni di malattia o altre anomalie, di cui all'allegato I, capitolo V, della direttiva 92/45/CEE, che rendono le carcasse non idonee al consumo umano e pertanto il resto della partita è stato ispezionato e tutte le carcasse colpite sono state escluse dall'esportazione;

   c) le carni sono state identificate mediante l'applicazione di un marchio ufficiale d'origine i cui estremi sono indicati alla precedente sezione I.

4. Le carni sono state prodotte conformemente alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 92/45/CEE applicabili alle carni di leporidi selvatici.

5. I veicoli o i contenitori per il trsporto e le condizioni di carico della presente partita soddisfano i requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 92/45/CEE.

6. Le carni sono state ottenute da leporidi selvatici cacciati tra il … e il … (date della caccia).

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: .....

.....

(Condizioni specifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([4])

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ([9])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([9])

.....
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([9]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO D

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di selvaggina di penna [1]

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie [2]

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore [3]: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto	Marchi di identificazione dell'origine per la selvaggina di penna non scuoiata né eviscerata
		Carni fresche [4]					
		Sevaggina di penna non scuoiata ed eviscerata [4]					
		Sevaggina di penna non scuoiata né eviscerata [4]					

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

[1] Escluse le frattaglie, tranne per la selvaggina di penna non scuoiata né eviscerata.
[2] Attribuito dall'autorità competente.
[3] Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
[4] Cancellare la voce inutile.

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([5]): .....

.....

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni di selvaggina di penna di cui sopra:

   a) sono state ottenute da selvaggina di penna abbattuta nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione con codice … , versione … ([6]), non soggetto negli ultimi 30 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgenza di influenza aviaria o malattia di Newcastle;

   b) sono state ottenute da animali che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati ad un centro di raccolta e/o ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per esservi refrigerati;

   c) provengono da un centro di raccolta e/o da un centro di lavorazione della selvaggina riconoscuito che, al momento della preparazione della carni, non era soggetto a norme restrittive a causa di focolai sospetti o accertati di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

   d) sono state manipolate, immagazzinate e trasportate, durante tutte le fasi della lavorazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie della direttiva 92/45/CEE del Consiglio e sono state tenute rigidamente separate da carni:

      — non conformi ai requisitti di cui alla direttiva 92/45/CEE,

      — non conformi ai requisiti di cui alla decisione 2000/585/CE.

2. Le carni fresche o le carcasse spiumate ed eviscerate di selvaggina di penna sono state sottoposte ad ispezione post mortem presso il centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 92/45/CEE, sono risultate idonee al consumo umano e un corrispondente bollo sanitario, quale previsto al capitolo VII dell'allegato I della medesima direttiva, è stato apposto su di esse e sull'imballaggio ([4]).

([5]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

([6]) In caso di riferimento incrociato nell'allegato I della decisione 2000/585/CE, dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

3. Per quanto riguarda la selvaggina di penna non spiumata né eviscerata ([4]),

   a) le carni sono state refrigerate ad una temperatura inferiore o uguale a + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non congelate o surgelate ([4]);

   b) un campione rappresentativo delle carcassse è stato sottoposto da un veterinario ufficiale ad un'ispezione sanitaria e

      — non è stata individuata alcuna anomalia, ad eccezione delle lesioni dovute alla caccia e di malformazioni o alterazioni localizzate di scarsa entità, prive di interesse per quanto riguarda la sanità pubblica,

      oppure

      — sono stati riscontrati segni di malattia o altre anomalie, di cui all'allegato I, capitolo V, della direttiva 92/45/CEE, che rendono le carcasse non idonee al consumo umano e pertanto il resto della partita è stato ispezionato e tutte le carcasse colpite sono state escluse dall'esportazione;

   c) le carni sono state identificate mediante l'applicazione di un marchio ufficiale d'origine i cui estremi sono indicati alla precedente sezione I.

4. I veicoli o i contenitori per il trasporto e le condizioni di carico della presente partita soddisfano i requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 92/45/CEE.

5. Le carni sono state ottenute da selvaggine di penna abbattuta tra il … e il … (date di abbattimento).

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: .....

.....

(Condizioni specifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([4])

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro ([7])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([7])

.....
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([7]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO E

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni [1] di mammiferi terrestri selvatici (esclusi gli ungulati selvatici e i leporidi selvatici)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie [2]

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore [3]: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

(1) Escluse le frattaglie.
(2) Attribuito dall'autorità competente.
(3) Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([4]): .....

.....

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni di mammiferi terrestri selvatici di cui sopra:

   a) sono state ottenute da animali abbattuti nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione con codice … , versione … ([5]) e in un territorio di caccia non soggetto negli ultimi 30 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgere di malattie cui questi animali sono ricettivi;

   b) sono state ottenute da animali che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati ad un centro di raccolta e/o ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per esservi refrigerati;

   c) sono state ottenute in un centro di raccolta e/o in un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ubicati in una regione non soggetta a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgere di malattie cui gli animali sono ricettivi;

   d) sono state sottoposte ad ispezione post mortem presso il centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 92/45/CEE, sono risultate idonee al consumo umano e un corrispondente bollo sanitario, quale previsto al capitolo VII dell'allegato I della mdesima direttiva, è stato apposto su di esse e sull'imballaggio;

   e) sono state manipolate, immagazzinate e trasportate, durante tutte le fasi della lavorazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie della direttiva 92/45/CEE e sono state tenute rigidamente separate da carni:

      — non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 92/45/CEE,

      — non conformi ai requisiti di cui alla decisione 2000/585/CE della Commissione.

2. I veicoli o i contenitori per il trasporto e le condizioni di carico della presente partita soddisfano i requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 92/45/CEE.

3. Le carni sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione conforme alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio ([6]).

4. Le carni sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici abbattuti tra il … e il … (date di abbattimento).

([4]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

([5]) In caso di riferimento incrociato nell'allegato I della decisione 2000/585/CE dev'essere inserito il numero di versione indicato nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

([6]) Solamente nel caso delle specie sensibili alla trichinosi.

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: .....

.....

(Condizioni specifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([7])

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ([8])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([8])

.....
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([7]) Depennare l'indicazione non pertinente.
([8]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO F

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di «artiodattili selvatici di allevamento» ([1]) (esclusi i «suini selvatici» di allevamento)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie ([2])

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore ([3]): ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni ([4])	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto
		Non disossate				
		Disossate ([5])				

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) ([4])/del(dei) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i) ([4]): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

([1]) L'espressione «di allevamento» va intesa secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio.
([2]) Attribuito dall'autorità competente.
([3]) Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
([4]) Depennare l'indicazione non pertinente.
([5]) Escluse le frattaglie.

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([6]):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione, con codice …, versione … ([7]), è indenne da 12 mesi da peste bovina e afta epizootica e durante lo stesso periodo non vi sono state effettuate vaccinazioni contro le suddette malattie.

2. Le carni di selvaggina di allevamento di cui sopra sono state ottenute da animali:

   a) che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

   b) che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica o la peste bovina negli ultimi 12 mesi;

   c) provenienti da allevamenti intorno ai quali, nel raggio di 10 km, eventualmente anche nel territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

   d) tenuti separati da artiodattili selvatici sin dalla nascita ([8]);

   e) provenienti da allevamenti che nelle ultime sei settimane non sono stati soggetti a norme restrittive di polizia sanitaria a causa dell'insorgere della brucellosi;

   f) che, durante il trasporto dall'allevamento al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]) e nell'attesa della mascellazione, non sono venuti a contatto con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità.

3. I mezzi di trasporto impiegati sono stati puliti e disinfettati prima del carico.

4. Gli animali provengono da un allevamento soggetto a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ed a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

5. a) i) Gli animali sono stati macellati presso l'azienda d'origine, previa autorizzazione rilasciata da un veterinario ufficiale abilitato dall'autorità competente di … (paese esportatore), il quale abbia dichiarato per iscritto che, a suo avviso, il trasporto degli animali vivi ad un macello o centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto avrebbe comportato un rischio inaccettabile per il benessere degli animali stessi o per gli addetti al trasporto;

([6]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo

([7]) Versione citata nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

([8]) Non applicabile qualora stabilito nel capitolo V.

ii) gli animali macellati sono stati quindi trasportati al macello [4]/centro di lavorazione della selvaggina [4] riconosciuto sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante:

— che l'azienda è stata ispezionata e abilitata dall'autorità competente di … (paese esportatore) alla macellazione di selvaggina,

— che gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e, in particolare, non hanno mostrato sintomi dell'afta epizootica,

— che l'allevamento è soggetto a regolari ispezioni veterinarie,

— che l'allevamento non è soggetto a norme restrittive di polizia sanitaria,

— che gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte,

— la data e l'ora della macellazione;

iii) le carcasse degli animali sono state trasportate in condizioni igieniche al macello [4]/centro di lavorazione della selvaggina [4] riconosciuto;

iv) qualora sia intercorsa più di un'ora tra il momento della macellazione indicato nel certificato veterinario che accompagna gli animali macellati e il loro arrivo presso il macello [4]/centro di lavorazione della selvaggina [4] riconosciuto, il veicolo utilizzato per il trasporto è stato controllato all'arrivo e la sua temperatura è risultata di 0/+ 4 °C;

v) gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dal momento della macellazione indicato nel certificato veterinario;

oppure:

b) i) gli animali sono stati macellati presso un macello [4]/centro di lavorazione della selvaggina [4] riconosciuto, rispondente a condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

ii) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e sono risultati sani.

6. Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

7. Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem e sono risultate idonee al consumo umano.

8. Le carni sono state tagliate [4]/immagazzinate [4] in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di … (paese esportatore), rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

9. I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento della carni sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione della carni che formano oggetto del presente certificato.

10. — Le carni che formano oggetto del presente certificato [4]

— L'imballaggio contenente le carni che formano oggetto del presente certificato [4]

recano un marchio attestante che le carni stesse:

— provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello [4]/centro di lavorazione della selvaggina [4] riconosciuto;

— sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto [4].

11. Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 6 della direttiva 91/4395/CEE.

12. Le carni provengono da un macello o da un centro non soggetto a norme restrittive a motivo della presenza di una della malattie di cui al precedente paragrafo 1 e intorno al quale, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.

13. Gli animali sono stati macellati tra il … e il … (date della macellazione).

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: .....

.....

(Condizioni specifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([4])

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ([9])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([9])

.....
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([9]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO G

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di «suini selvatici» di allevamento [1]

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie [2]

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore [3]: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto
		Suini selvatici scuoiati ed eviscerati				

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) [4]/del(dei) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i): [4]: .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

[1] L'espressione «di allevamento» va intesa secondo la definizione di cui all'articolo2, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio.
[2] Attribuito dall'autorità competente.
[3] Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
[4] Depennare l'indicazione non pertinente.

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([5]):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione, con codice …, versione … ([6]), è indenne da afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini ed encefalomielite enterovirale suina (malattia di Teschen) da almeno 12 mesi e, durante questo periodo, non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro le malattie suddette.

2. Le carni di suini selvatici di allevamento di cui sopra sono state ottenute da animali:

   a) che hanno soggiornato nel territorio di cui al punto IV.1 per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

   b) che non sono stati vaccinati contro nessuna delle malattie di cui al punto IV.1;

   c) provenienti da allevamenti intorno ai quali, nel raggio di 10 km, eventualmente anche nel territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di malattie menzionate al paragrafo 1 negli ultimi 30 giorni;

   d) tenuti separati da artiodattili selvaggi sin dalla nascita;

   e) provenienti da allevamenti non soggetti a norme restrittive di polizia sanitaria a causa di un focolaio di brucellosi nelle ultime sei settimane;

   f) che durante il trasporto dall'allevamento al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]) e nell'attesa della macellazione, non sono venuti a contatto con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità.

3. I mezzi di trasporto impiegati sono stati puliti e disinfettati prima del carico.

4. Gli animali provengono da un allevamento soggetto a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

5. a) i) Gli animali sono stati macellati presso l'azienda d'origine, previa autorizzazione rilasciata da un veterinario ufficiale abilitato dall'autorità competente di … (paese esportatore), il quale abbia dichiarato per iscritto che, a suo avviso, il trasporto degli animali vivi ad un macello o centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto avrebbe comportato un rischio inaccettabile per il benessere degli animali stessi o per gli addetti al trasporto;

([5]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

([6]) Versione citata nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

ii) gli animali macellati sono stati quindi trasporti al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]) sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante:

— che l'azienda è stata ispezionata e abilitata dall'autorità competente di (paese esportatore) alla macellazione di selvaggina,

— che gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, compreso un esame particolareggiato dei sintomi dell'afta epizootica;

— che l'allevamento è soggetto a regolari ispezioni veterinarie,

— che l'allevamento non è soggetto a norme restrittive di polizia sanitaria,

— che gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte,

— la data e l'ora della macellazione;

iii) le carcasse degli animali sono state trasportate in condizioni igieniche al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto;

iv) qualora sia intercorsa più di un'ora tra il momento della macellazione indicato nel certificato veterinario che accompagna gli animali macellati e il loro arrivo presso il macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto, il veicolo utilizzato per il trasporto è stato controllato all'arrivo e la sua temperatura è risultata di 0/+4 °C;

v) gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dal momento della macellazione indicato nel certificato veterinario;

oppure:

b) i) gli animali sono stati macellati presso un macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto, rispondente alle condizioni prescritte dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

ii) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, compreso un esame particolareggiato dei sintomi dell'afta epizootica.

6. Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

7. Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem e sono risultate idonee al consumo umano.

8. Le carni sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame delle trichine con il metodo della digestione conformemente all'allegato I della direttiva 77/96/CEE del Consiglio.

9. Le carni sono state tagliate ([4])/immagazzinate ([4]) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di … (paese esportatore), rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

10. I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni oggetto del presente certificato sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

11. — Le carni che formano oggetto del presente certificato ([4])

— L'imballaggio contenente le carni che formano oggetto del presente certificato ([4])

recano un marchio attestante che le carni stesse:

— provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto;

— sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto ([4]).

12. Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

13. Le carni provengono da un macello o da un centro non sottoposto a norme restrittive a motivo della presenza di una della malattie di cui al precedente paragrafo 1 e intorno al quale, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.

14. Gli animali sono stati macellati tra il … e il … (date della macellazione).

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che: .....

.....

(Condizioni sspecifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([4])

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ([7])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([7])

.....
(nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([7]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO H

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di coniglio [1]

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie [2]

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore [3]: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) [4]/del(dei) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i) [4]: .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

[1] Per «carni di coniglio» si intendono tutte le parti del coniglio domestico (di allevamento) idonee al consumo umano.
[2] Attribuito dall'autorità competente.
[3] Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
[4] Depennare l'indicazione non pertinente

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinarario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([5]):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni di coniglio di cui sopra sono state ottenute da:

   a) animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione con codice …, versione …, per almeno sei settimane prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a sei settimane;

   b) animali provenienti da allevamenti che negli ultimi 40 giorni non sono stati soggetti a norme restrittive di polizia sanitaria in relazione alla malattia emorragica virale, alla tularemia e alla mixomatosi;

   c) partite di animali identificate in modo da rintracciarne l'allevamento di provenienza;

   d) animali che, durante il trasporto dall'allevamento al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]) e nell'attesa della macellazione, non sono venuti a contatto con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità.

2. I mezzi di trasporto impiegati sono stati puliti e disinfettati prima del carico.

3. Gli animali provengono da un allevamento soggetto a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ed a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

4. Gli animali:

   a) sono stati trasportati al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]) sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante che:

      — gli animali stessi sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nell'azienda di origine, nelle 24 ore precedenti il carico, conformemente al disposto dell'articolo 3 e dell'allegato I, capitolo 1, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio

      e

      — sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem presso il macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]) per il rilevamento di eventuali lesioni dovute al trasporto;

   oppure

   b) sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem sotto sorveglianza veterinaria presso il macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]), nelle 24 ore precedenti la macellazione, conformemente al disposto dell'articolo 3 e dell'allegato I, capitolo 1, della direttiva 91/495/CEE.

([5]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo

5. Gli animali sono stati macellati presso un macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]), rispondente ai requisiti prescritti dalla direttiva 91/495/CEE.

6. Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

7. Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente all'articlo 3 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonee al consumo umano.

8. Le carni sono state tagliate ([4])/immagazzinate ([4]) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di … (paese esportatore), rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

9. I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione della carni che formano oggetto del presente certificato.

10. — Le carni che formano oggetto del presente certificato ([4])

— L'imballaggio contenente le carni che formano oggetto del presente certificato ([4])

recano un marchio attestante che le carni stesse:

— provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ([4]);

— sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto ([4]).

11. Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

12. Gli animali sono stati macellati tra il … e il … (date della macellazione).

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

(Condizioni specifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([4])

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro ([6])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([6])

.....
(nome del firmatario a lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

([6]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO I

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di «selvaggina di penna di allevamento» ([1])

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie ([2])

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore ([3]): ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) ([4])/del(dei) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i) ([4]): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

([1]) Il termine «selvaggina di penna di allevamento» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio e si applica alle quaglie, ai piccioni, ai fagiani, alle pernici ed a qualsiasi altro volatile selvatico non espressamente menzionato, esclusi i ratiti.

([2]) Attribuito dall'autorità competente.

([3]) Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.

([4]) Depennare l'indicazione non pertinente.

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([5]):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

IV. **Attestato di sanità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione con codice …, versione …, è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, secondo la definizione del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizioozie.

2. Le carni di cui sopra sono state ottenute da selvaggina di allevamento di penna:

   a) rimasta nel territorio di cui al punto IV.1 sin dalla nascita o importata come pulcini di un giorno;

   b) proveniente da allevamenti:

      — non soggetti a norme restrittive di polizia sanitaria in relazione a malattie dei volatili,

      — intorno alle quali, in un raggio 10 chilometri comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle almeno negli ultimi 30 giorni;

   c) che non è stata macellata nel quadro di un piano di eradicazione delle malattie dei volatili;

   d) che è stata ([6])/non è stata ([6]) vaccinata contro la malattia di Newcastle mediante vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;

   e) che, durante il trasporto al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto, non è venuta a contatto con volatili affetti da influenza aviaria o da malattia di Newcastle.

3. Gli animali provengono da un allevamento soggetto a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ed a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

4. Le carni che formano oggetto del presente certificato:

   a) provengono da un macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) che, al momento della macellazione, non era soggetto a restrizioni a motivo di focolai sospetti o accertati di influenza aviaria o di malattia di Newcastle e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni;

   b) non sono venute a contatto, in qualsiasi fase della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio.

5. I volatili da cui sono state ottenute le carni oggetto del presente certificato:

   a) sono stati trasportati al macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante che essi sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nell'azienda di origine, nelle 72 ore precedenti il carico, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE;

([5]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo

([6]) Cancellare la voce inutile. Se i volatili sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione, la spedizione non può essere esportata verso gli Stati membri o relative regioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio.

oppure

b) sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem presso il macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto, nelle 72 ore precedenti la macellazione conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

6. I volatili sono stati macellati presso un macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto, rispondente ai requisiti prescritti dall'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

7. Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

8. Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonee al consumo umano.

9. Le carni sono state tagliate ([4])/immagazzinate ([4]) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di … (paese esportatore), rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

10. I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

11. — Le carni che formano oggetto del presente certificato ([4])

— L'imballaggio contenente le carni che formano oggetto del presente certificato ([4])

recano un marchio attestante che le carni stesse:

— provengono da animali macellati, lavorati e ispezionati presso un macello ([4])/centro di lavorazione della selvaggina ([4]) riconosciuto,

— sono state sezionate presso un laboratorio di sezionamento riconosciuto ([4]).

12. Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

V. **Condizioni specifiche**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

(Condizioni specifiche, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 2000/585/CE) ([4]).

VI. **Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ....., il .....
(località) (data)

Timbro ([7])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([7])

.....
(nome del firmatario a lettere maisuscole, titolo e qualifiche)

([7]) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

MODELLO J

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di «suini selvatici» [1]

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie [2]

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore [3]: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. **Identificazione delle carni**

Partita n.	Specie	Natura delle carni [4]	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio	Peso netto	Marchi di identificazione dell'origine per le carni di selvaggina non scuoiata ed eviscerata [5]
		Carni fresche					
		Selvaggina grossa scuoiata ed eviscerata [4]					
		Selvaggina grossa non scuoiata ed eviscerata [4] [5]					
		Carni disossate e scuoiate [4]					

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) centro(i) di lavorazione della selvaggina riconosciuto(i):

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

[1] Escluse le frattaglie.
[2] Attribuito dall'autorità competente.
[3] Nome del paese di origine, che dev'essere anche il paese esportatore.
[4] Depennare l'indicazione non pertinente.
[5] Le carni devono essere scuoiate e sottoposte ad un'ispezione post mortem nel centro di lavorazione della selvaggina di uno Stato membro. Esse possono recare il bollo sanitario soltanto se sono state dichiarate idonee al consumo umano.

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

.....

con il seguente mezzo di trasporto ([6]):

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

Nome e indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione ([7]): .....

.....

IV. **Attestato di sanità e di salubrità**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Il territorio descritto nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione, con codice …, versione n. … ([8]) è indenne da peste suina classica, peste suina africana, malattia vescicolare dei suini, afta epizootica ed encefalomielite enterovirale suina (malattia di Teschen) da almeno 12 mesi e, durante questo periodo, non vi è stata praticata alcuna vaccinazione contro le malattie suddette.

2. Le carni di suini selvatici di cui sopra:

   a) sono state ottenute da animali abbattuti nel territorio di cui al punto IV.1, non soggetto negli ultimi 60 giorni a norme restrittive di polizia sanitaria inerenti a malattie a cui i suini sono ricettivi;

   b) provengono da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza dalle frontiere di un altro paese terzo o parte di un paese terzo non autorizzati ad esportare nella Comunità carni di suini selvatici;

   c) sono state ottenute da animali che, entro 12 ore dall'abbattimento, sono stati trasportati ad un centro di raccolta e/o ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, per esservi refrigerati;

   d) sono state ottenute in un centro di raccolta e/o in un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ubicati in una regione non soggetta a norme restrittive di polizia sanitaria inerenti a malattie che figurano nell'elenco A delle malattie per le quali vige l'obbligo di denuncia, pubblicato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, e alle quali i suini sono ricettivi;

([6]) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione, se conosciuto. Per i container, indicare il relativo numero e il numero di sigillo

([7]) Se le carni devono essere sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, dev'essere indicato il nome e l'indirizzo del centro di lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.

([8]) Versione citata nella pertinente decisione in vigore relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

e) sono state manipolate, immagazzinate e trasportate, durante tutte le fasi della lavorazione, nel rispetto delle disposizioni sanitarie della direttiva 92/45/CEE del Consiglio e sono state tenute rigidamente separate da carni:

— non conformi ai requisiti di cui alla direttiva 92/45/CEE,

— non conformi ai requisiti di cui alla decisione 2000/585/CE.

3. Le carni fresche o le carcasse scuoiate ed eviscerate di suini selvatici sono state sottoposte ad ispezione post mortem presso il centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 92/45/CEE, sono risultate idonee al consumo umano e un corrispondente bollo sanitario, quale previsto al capitolo VII dell'allegato I della medesima direttiva, è stato apposto su di esse e sull'imballaggio ([4]).

4. Nel caso di suini selvatici non scuoiati ([4]),

a) i visceri sono stati sottoposti ad ispezione post mortem presso un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto e tale ispezione non ha indotto a giudicare la carcassa inidonea al consumo umano;

b) le carcasse

i) devono essere trasportate al centro finale di lavorazione della selvaggina di destinazione entro sette giorni dall'ispezione post mortem e sono state refrigerate e mantenute a una temperatura compresa tra − 1 °C e + 7 °C, prima di essere caricate in un veicolo in grado di mantenerle a tali temperature durante il trasporto ([4]);

oppure

ii) devono essere trasportate al centro finale di lavorazione della selvaggina di destinazione entro 15 giorni dall'ispezione post mortem e sono state refrigerate e mantenute a una temperatura compresa tra − 1 °C e + 1 °C, prima di essere caricate in un veicolo in grado di mantenerle a tali temperature durante il trasporto ([4]),

c) sono state adottate misure atte a consentire l'agevole identificazione delle carni mediante l'applicazione di un marchio ufficiale d'origine i cui estremi sono indicati alla precedente sezione I.

5. I veicoli o i contenitori per il trasporto e le condizioni di carico della presente partita soddisfano i requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 92/45/CEE.

6. Le carni sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione conforme alla direttiva 77/96/CEE del Consiglio.

7. Le carni sono state ottenute da suini selvatici abbattuti tra il … e il … (date di abbattimento).

8. Le carni sono state prodotte attenendosi alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 92/45/CEE del Consiglio applicabili alle carni di suini selvatici.

Fatto a ..... , il .....
(luogo) (data)

Timbro ([9])

.....
(firma del veterinario ufficiale) ([9])

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e funzione)

([9]) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO IV

CONDIZIONI SPECIFICHE CHE DEVONO ESSERE RISPETTATE DAL TERRITORIO DI ESPORTAZIONE SE RICHIESTE NELL'ALLEGATO II IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

1. Le ossa e le principali ghiandole linfatiche accessibili delle carni di selvaggina, escluse le frattaglie, di cui sopra, sono state rimosse nel rispetto dei requisiti della direttiva 92/45/CEE del Consiglio.

2. Le carni disossate di cui sopra provengono da carcasse:

   — che hanno subito una maturazione a temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento

   e

   — che sono state private delle principali ghiandole linfatiche.

3. Le carni di selvaggina disossate di cui sopra, durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti decisioni della Comunità europea per l'esportazione di carni verso uno Stato membro (ad eccezione delle carni imballate in scatole o casse di cartone, le quali vengono immagazzinate in appositi vani).

4. Tenuto conto delle specifiche condizioni climatiche, il punto IV.3, lettera a), del presente modello di certificato D non è applicabile.

5. Tenuto conto delle specifiche condizioni di allevamento esistenti nel territorio di cui al punto IV.1, il punto IV.2, lettera d), del presente modello di certificato F non è applicabile.

6. Il branco da cui provengono i volatili:

   a) non è vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;

   b) al momento della macellazione è sottoposto, sulla base di un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun branco considerato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle presso un laboratorio ufficiale, la quale non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 0,4;

   c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con volatili non rispondenti ai requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2.

7. Le carni di suini selvatici di cui sopra sono state ottenute da carcasse

   a) sottoposte, con esito negativo, a un test per l'isolamento del virus della peste suina classica (CSF) nel sangue (EDTA) ([1]), oppure

   b) sottoposte, con esito negativo ([2]), a un test per l'isolamento del virus della CSF negli opportuni campioni ([1]), oppure

   c) sottoposte, con esito negativo ([2]), a un test a immunofluorescenza diretta per l'antigene virale della CSF sugli opportuni campioni ([1]).

8. Gli animali sono stati spiumati ed eviscerati ([1])/Gli animali non sono stati spiumati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea ([1]).

9. Gli animali sono stati spellati ed eviscerati ([1])/Gli animali non sono stati spellati né eviscerati, ma saranno trasportati per via aerea ([1]).

([1]) Cancellare la menzione inutile.

([2]) Per opportuni campioni si intende un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di reni e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici.